

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2879

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BISAGNO, ABETE, ANDREOLI, AUGELLO, BALESTRACCI, BAMBI, BERNARDI GUIDO, BIANCO ILARIO, BOFFARDI, BONFERRONI, BORTOLANI, BRICCOLA, BROCCA, CAPPELLI, CAROLI, DEGENNARO, DE POI, FEDERICO, FOTI, GARAVAGLIA, GIGLIA, GRIPPO, IANNIELLO, LAFORGIA, LATTANZIO, LUCCHESI, MANFREDI MANFREDO, MEROLLI, MICHELI, PERRONE, PEZZATI, PRANDINI, PUCCI, ROSSI ALBERTO, RUSSO FERDINANDO, RUSSO GIUSEPPE, RUSSO VINCENZO, SANESE, SINESIO, TANTALO, TOMBESI, ZOPPI, ZURLO

Presentata il 14 ottobre 1981

Coordinamento delle attività cartografiche nazionali e potenziamento dell'Istituto geografico militare

ONOREVOLI COLLEGHI! — In passato sono mancati tempestivi provvedimenti per adeguare le potenzialità produttive degli enti cartografici di Stato alle nuove crescenti esigenze create dallo sviluppo economico-sociale della nazione.

Sono emerse, quindi, e a mano a mano si sono accentuate carenze di fondo nella disponibilità di quella ampia e diversificata documentazione cartografica necessaria oggi, a livello di amministrazione sia statale sia regionale e locale, per l'impostazione e la soluzione dei vari problemi connessi con la gestione del territorio.

Gli aspetti basilari di tali carenze si concretano in:

mancanza di coordinamento delle attività produttive dei vari enti cartografici dello Stato;

insufficiente produttività degli stessi enti per lo stato critico delle carenze strutturali in organizzazione, personale, mezzi di produzione: primo fra tutti lo Istituto geografico militare;

mancanza totale di provvedimenti per fornire coordinamento, guida e supporto in materia cartografica alle iniziative delle amministrazioni regionali e lo-

cali da parte degli enti di Stato, allo scopo di realizzare di fatto un sistema di servizio cartografico nazionale.

Non è il caso, malgrado quanto si potrebbe essere indotti a dedurre da quanto sopra, di creare una nuova specifica struttura burocratica, quale sarebbe un vero e proprio servizio cartografico nazionale ufficiale.

Sarà sufficiente stabilire dei principi informativi, definire e delimitare chiaramente le funzioni, reciprocamente integrative e non sovrappontenti, dei vari enti di diverso livello, eventualmente integrandole e ampliandole là dove siano carenti e soprattutto fornire i mezzi materiali per il ripristino e il potenziamento delle capacità produttive degli enti stessi.

In realtà, la disponibilità della informazione e della documentazione cartografica, nelle sue varie tipologie oggi richieste e rese disponibili dalla tecnica, ha riflessi importanti sulla gestione territoriale e la sua produzione richiede capacità tecniche delicate e complesse; quindi occorre che sia affidata alla guida di persone specificatamente competenti e condotta con procedure tecnicamente efficienti e non vincolate da appesantimenti burocratizzati.

D'altra parte, la produzione materiale della documentazione cartografica non costituisce attività dalle dimensioni economiche rilevanti in se stessa; quindi non richiede che la struttura pilota sia complessa e pesante. In conclusione appare più idoneo e conveniente, tenuto anche conto dell'attuale situazione economico-sociale della nazione, che la soluzione sia orientata ad una struttura semplice, snella e capace di agire con rapidità e competenza.

In sostanza, il progetto tende a riprendere e sviluppare lo schema di quella organizzazione, che per i passati cento anni di vita della nazione si è mostrata funzionale, opportunamente aggiornandola per tener conto delle nuove situazioni amministrative e sociali sopravvenute.

Elemento fondamentale è la reintroduzione di un organo che, sul modello

della preesistente Commissione geodetica italiana, riprenda da un lato la funzione già efficacemente svolta, di esame coordinato delle esigenze nazionali, di collegamento degli sviluppi scientifici con quelli tecnici, di indirizzo della loro applicazione ai fini della maggior efficienza produttiva. Dall'altro lato, proprio in grazia del suo specifico livello di competenza scientifica e tecnica, abbia in affidamento anche il compito di approntare gli elementi conoscitivi dei fabbisogni nazionali e dei programmi di sviluppo occorrenti per il loro soddisfacimento, onde consentire agli organi di governo dello Stato la messa in opera delle decisioni e dei conseguenti provvedimenti operativi per gli enti dipendenti.

Le funzioni produttive di interesse a livello nazionale continueranno ad essere assolte dagli enti di Stato esistenti, opportunamente potenziati, con particolare riguardo a quelli del Ministero della difesa. Permane la convenienza di affidare anche in futuro all'Istituto geografico militare e all'Istituto idrografico della Marina l'esecuzione dei rilevamenti di base terrestri e marini. Questo presupposto scaturisce da due ordini di motivi: uno di natura prettamente tecnico-militare connesso al problema della sicurezza nazionale; l'altro di natura logistico-funzionale per la preziosa esperienza, l'organizzazione e l'addestramento acquisiti dai suddetti enti e per i mezzi di trasporto (terrestri, navali ed aerei) ed il personale disponibili nelle forze armate, vere garanzie di possibilità operative dirette, funzionali e convenienti.

Opportuni provvedimenti specifici dovranno provvedere alla necessità di rivitalizzare i succitati enti cartografici di Stato definendone più chiaramente attribuzioni e compiti, regolandone, con razionali normative interne, funzionamento ed organizzazione, risolvendo efficientemente i problemi qualitativi e quantitativi del personale e della sua qualificazione e retribuzione e quelli tecnici delle infrastrutture e dei mezzi di produzione.

Sarà opportuno, infine, promuovere la attività cartografica a livello regionale e

locale per provvedere al soddisfacimento delle specifiche esigenze con la produzione diretta delle grandi scale per scopi territoriali ed urbani, nella libertà di iniziative autonome, basate, per la realizzazione, principalmente sulla potenzialità della industria privata, ma coordinandola negli aspetti tecnici per renderne il risultato coerente con la cartografia di Sta-

to ed utilizzabile anche ai fini delle esigenze nazionali.

Tale coordinamento dell'attività regionale, inquadrante a sua volta quella locale, con quella di Stato verrebbe effettuato tramite la stessa Commissione per la parte normativa tecnica, e mediante la consulenza da parte degli enti di Stato per la realizzazione operativa.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

ART. 1.

(Coordinamento della produzione di cartografie in ambito nazionale).

È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione cartografica nazionale al fine di coordinare, in forma di servizio cartografico nazionale, le varie attività svolte dai vari organi dello Stato e da quelli delle amministrazioni locali impegnati nella formazione di documentazioni cartografiche generali e parziali del territorio nazionale.

ART. 2.

(Compiti dell'organo di coordinamento).

Sono compiti della Commissione:

a) acquisire le informazioni circa le esigenze nazionali in materia di cartografia sulla base primaria delle segnalazioni degli uffici competenti della pubblica amministrazione e delle richieste delle varie amministrazioni pubbliche locali e di enti speciali;

b) formulare, in base alle suddette esigenze, criteri direttivi e proposte di piani di sviluppo della produzione cartografica, estesi ad un arco di tre anni, ma aggiornati ed adeguati annualmente. Il documento viene trasmesso ogni anno al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), che entro i successivi novanta giorni approva il piano e lo trasmette con lo schema della ripartizione della spesa ai Ministri responsabili della produzione. I Ministri dispongono annualmente, ciascuno per la parte del programma di specifica competenza, i corrispondenti stanziamenti di bilancio;

c) coordinare ed armonizzare le normative tecniche relative alle varie attività operative ai fini della loro corretta ed omogenea esecuzione pratica da parte di tutti gli operatori;

d) coordinare e promuovere le attività di studio, ricerca e sperimentazione condotte dalle istituzioni nazionali interessate nelle materie connesse con la formazione di cartografie (geodesia, topografia, fotogrammetria, cartografia, telerilevamento, geofisica, ecc.);

e) curare la formazione e la pubblicazione del catalogo delle cartografie nazionali e delle altre documentazioni collegate (fotogrammi, dati, pubblicazioni specializzate, ecc.);

f) indirizzare le attività sopra indicate in funzione degli obiettivi della programmazione nazionale e regionale, cooperando con la propria consulenza alla partecipazione e all'accesso degli enti pubblici e privati alla programmazione e fruizione della cartografia.

ART. 3.

(Composizione della Commissione).

Della Commissione fanno parte:

a) cinque docenti universitari, particolarmente esperti in materie previste dalla presente legge, dei quali quattro sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previo accordo con il Ministro della pubblica istruzione, uno è designato dal Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica su proposta del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche;

b) sei membri, dei quali uno designato dal Ministro per le regioni, uno designato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, uno designato nell'ambito delle categorie professionali, che abbiano specifici interessi con la materia trattata, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, uno designato dall'ordine professionale degli ingegneri, uno dal-

l'ordine professionale degli architetti e uno dall'ordine professionale dei geometri.

Fanno parte di diritto della Commissione:

- 1) il capo settore geografico del Corpo tecnico dell'Esercito;
- 2) il direttore dell'Istituto geografico militare;
- 3) il direttore dell'Istituto idrografico della Marina;
- 4) il capo del Centro informazioni geotopografiche dell'Aeronautica;
- 5) il direttore della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali presso il Ministero delle finanze;
- 6) il direttore del Servizio geologico d'Italia presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- 7) il dirigente dell'Ufficio cartografico della Cassa per il Mezzogiorno.

In caso di assenza o di impedimento, i membri di diritto sono rappresentati dai funzionari chiamati a sostituirli e a coadiuvarli.

La costituzione della Commissione e la nomina del presidente sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; i membri durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario della Presidenza del Consiglio dei ministri.

ART. 4.

*(Articolazione
in sezioni della Commissione).*

La Commissione, per la trattazione di problemi specifici istituisce nel suo seno:

- a) una sezione economico-amministrativa;
- b) una sezione tecnico-scientifica.

Ciascuna sezione è presieduta da un vicepresidente.

Ogni componente la Commissione può, dando preventivo avviso al presidente della Commissione, assistere alle sedute della sezione cui non appartiene, con facoltà di partecipare alla discussione, senza diritto al voto.

ART. 5.

(Composizione delle sezioni).

Della sezione economico-amministrativa fanno parte: i dirigenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7) del secondo comma del precedente articolo 3, i rappresentanti designati rispettivamente dal Ministro per le regioni, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Della sezione tecnico-scientifica fanno parte: il capo settore geografico del Corpo tecnico dell'Esercito, i docenti universitari previsti alla lettera a) del primo comma del precedente articolo 3 ed i rappresentanti degli ordini professionali degli ingegneri, degli architetti e dei geometri.

ART. 6.

(Durata delle cariche).

Le cariche di presidente e vicepresidente di sezione hanno durata triennale ed almeno una di esse è affidata ad un rappresentante del Ministero della difesa.

ART. 7.

(Funzionamento della Commissione e coordinamento complessivo delle attività dei vari organismi cartografici ai fini del servizio cartografico nazionale).

La Commissione si riunisce plenariamente di norma due volte l'anno; una del-

le sedute avviene in tempo utile per la definizione e presentazione al CIPE del piano di produzione cartografica.

Le sezioni possono effettuare ulteriori riunioni, su proposta del rispettivo presidente o a richiesta dei membri, per l'esame e lo sviluppo di questioni interessanti lo specifico settore di problematiche socio-economiche o tecnico-scientifiche.

L'articolazione delle attività svolte dalle varie componenti che concorrono al funzionamento del servizio cartografico è concretata secondo i seguenti criteri guida per consentire il collegamento fra le varie componenti, pur lasciando loro piena libertà operativa nell'espletamento dei propri compiti:

1) a livello nazionale:

a) la Commissione esplica i propri compiti sulla base delle informazioni, richieste, proposte raccolte o ricevute tramite i contatti con le varie componenti nazionali operanti nel campo geotopocartografico e formula il piano da trasmettere al CIPE;

b) il CIPE esamina il piano e ne stabilisce lo sviluppo, sia per il complesso triennale sia per la parte annuale di immediata attuazione, autorizzando i finanziamenti. Dirama le conseguenti decisioni ai Ministeri od organi amministrativi responsabili per l'attuazione;

c) i Ministeri interessati assegnano annualmente ai propri enti dipendenti le direttive ed i mezzi finanziari necessari per la realizzazione delle attività stabilite, sulla base del piano di cui alla lettera b), dal CIPE;

2) a livello regionale:

a) la Commissione fornisce alle amministrazioni regionali, tramite il loro rappresentante nella sua composizione (rappresentante del Ministero per gli affari regionali) o con consulenze dirette, gli indirizzi tecnici di inquadramento dell'attività cartografica ai fini dell'armonizzazione e del collegamento con quella nazionale;

b) le regioni sviluppano in proprio l'attività cartografica per le grandi scale (1:10.000 e superiori) e tematiche di interesse, seguendo le direttive tecniche della Commissione e avvalendosi della consulenza tecnica della stessa e degli enti dello Stato.

ART. 8.

(Enti cartografici dello Stato).

Sono enti cartografici dello Stato, secondo l'articolo 1 della legge 2 febbraio 1960, n. 68, l'Istituto geografico militare, l'Istituto idrografico della Marina, il Centro informazioni geotopografiche dell'Aeronautica, l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, il Servizio geologico d'Italia. Essi svolgono le proprie funzioni secondo gli indirizzi fissati dai rispettivi Ministeri da cui dipendono, sulla base dei piani definiti dalla Commissione e approvati dal CIPE.

In particolare, gli enti dipendenti dal Ministero della difesa devono assolvere primariamente le esigenze specifiche delle forze armate.

ART. 9.

(Accesso alle prestazioni degli enti di Stato da parte di altri enti pubblici ed utenti privati).

Gli organi cartografici dello Stato e gli uffici cartografici delle regioni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, raccolgono le richieste e le commissioni di enti pubblici e privati.

Gli organi cartografici dello Stato di cui all'articolo 5 sono autorizzati a soddisfare le richieste e le commissioni purché queste non interferiscano con i rispettivi programmi di attività e competenze, motivando opportunamente i casi eventuali di mancato accoglimento delle richieste.

In ogni caso deve essere tenuto conto delle richieste e delle commissioni in sede di formulazione della parte annuale del programma triennale.

CAPO II

ART. 10.

(Compiti dell'Istituto geografico militare).

L'Istituto geografico militare, oltre a soddisfare in via prioritaria tutte le esigenze militari istituzionali e provvedere ai lavori topografici di manutenzione dei confini di Stato, svolge i compiti e le attività riguardanti:

a) l'impianto e la manutenzione delle reti geodetiche fondamentali (di triangolazione e di livellazione di alta precisione) comprese tutte le relative attività complementari (astronomia, gravimetria, magnetismo, metrologia, ecc.);

b) la copertura aerofotogrammetrica del territorio;

c) l'acquisizione e l'elaborazione dei dati e delle informazioni ottenute dai rilevamenti terrestri ed aerofotogrammetrici di propria competenza nonché, ove necessario, e possibile, da tale rilevamento da piattaforme spaziali;

d) la produzione, l'aggiornamento e la distribuzione e vendita delle cartografie ufficiali di sua produzione, a scale inferiori a 1:20.000, del territorio nazionale e delle varie documentazioni ad esse collegate (fotogrammi, dati scientifici, pubblicazioni tecniche, eccetera);

e) il controllo di riservatezza su tutta la cartografia di produzione pubblica e privata, come stabilito dalla legge 2 febbraio 1960, n. 68, e l'omologazione di produzioni cartografiche quando necessario od opportuno;

f) l'attività di studio, sperimentazione e ricerca scientifica in collaborazione con il Consiglio nazionale delle ricerche, le università (conformemente a quanto previsto negli articoli 27, 66, 68, 105, quarto e quinto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 382) ed altri enti scientifici ufficialmente riconosciuti, nazionali ed internazionali;

g) l'allestimento di tipologie cartografiche, per la consulenza normativa verso gli enti che operano nel settore cartografico, secondo le indicazioni della Commissione di cui alla presente legge;

h) le consulenze tecnico-scientifiche verso enti di pubblica amministrazione ed eventuale esecuzione di commesse in conto terzi per gli stessi enti ed anche per privati, se rivestenti interesse pubblico o particolare rilevanza scientifica e nei limiti delle disponibilità concesse dagli impegni istituzionali prioritari indicati nelle lettere precedenti;

i) le attività addestrative di formazione e specializzazione nei campi di attività di proprio interesse per i quadri tecnici militari e civili a tutti i livelli, maestranze comprese.

In particolare provvede con corsi post-laurea alla formazione e specializzazione degli ufficiali del Corpo tecnico dell'Esercito - settore geografico e degli ingegneri geografi.

Gli insegnamenti delle materie tecniche e scientifiche per i corsi di cui al precedente comma possono essere affidati, se del caso, a personale docente di cui all'articolo 105 della legge 11 luglio 1980, n. 382.

CAPO III

ATTRIBUZIONI DELLE REGIONI E DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO

ART. 11.

(Attribuzioni e prerogative regionali).

Le Regioni, avvalendosi dei propri uffici cartografici, provvedono ad eseguire ed aggiornare a propria cura, sia con proprio personale sia affidando a ditte specializzate, i rilievi, le elaborazioni e le produzioni cartografiche di proprio interesse e che non possono essere prodotte dagli organi cartografici dello Stato.

In particolare, ogni Regione sulla base della normativa tecnica e delle direttive

formulate dalla Commissione provvede all'allestimento della cartografia di base a scala maggiore o eguale a 1:20.000 e delle cartografie tematiche.

Gli organi cartografici dello Stato forniscono, nei limiti delle rispettive competenze e nelle misure possibili, collaborazione ed assistenza dopo aver assicurato l'assolvimento dei propri compiti.

Analogamente gli organi cartografici dello Stato, sulla base di reciprocità, possono beneficiare dei dati numerici ed informativi disponibili presso gli organi cartografici regionali.

ART. 12.

(Attribuzioni e prerogative della Cassa per il mezzogiorno).

La Cassa per il mezzogiorno, per quanto riguarda le attività cartografiche nell'ambito delle regioni in cui essa ha competenza e in linea con i compiti per i quali è istituita, di concerto con le regioni interessate, applica quanto disposto al precedente articolo 11.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 13.

Entro il termine di 360 giorni a datare dall'entrata in funzione della Commissione di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, si provvede a cura del Ministero della difesa alla ristrutturazione funzionale dell'Istituto geografico militare apportandovi le opportune modifiche organiche per porlo nelle condizioni di assolvere i compiti istituzionali di base indicati e provvedere alle esigenze militari e civili di competenza.

Le modifiche organiche con gli eventuali ripianamenti degli attuali organici, ove opportuno, devono essere attuate con gradualità entro un arco di cinque anni.

Il Ministero della difesa, inoltre, deve dare avvio immediato all'adozione di provvedimenti per la definizione e la realizzazione di una sede idonea alle nuove esigenze funzionali dell'ente.

ART. 14.

Nello stesso termine di 360 giorni, sono determinate a parte, in considerazione anche delle specifiche caratteristiche di impiego degli operatori di ciascun organo cartografico dello Stato, le indennità di missione e le norme di impiego del personale per i lavori di campagna, considerati i particolari, onerosi impegni connessi con tali tipi di attività e limitatamente alla effettiva durata dello svolgimento di tali lavori.

ART. 15.

(Costituzione degli albi).

Sono istituiti presso il Ministero dei lavori pubblici:

- 1) un albo dei direttori dei lavori geocartografici;
- 2) un albo dei collaudatori dei lavori geocartografici;
- 3) un albo delle ditte specializzate nei lavori geocartografici.

Con normative a parte sono stabiliti le modalità, i requisiti, le competenze degli appartenenti ai suddetti albi; sono altresì precisati i rapporti e la posizione del personale tecnico dipendente dagli enti pubblici impegnati nelle attività cartografiche nazionali.

ART. 16.

I colonnelli e i generali del Corpo tecnico dell'Esercito - settore geografico, laureati, gli ingegneri geografi del corrispondente livello in servizio presso l'Istituto geografico militare, nonché i tecnici diri-

genti laureati militari e civili degli stessi gradi in servizio presso gli altri organi cartografici dello Stato, che abbiano svolto attività di docenza presso istituti di livello universitario per almeno un triennio, anche non consecutivo, possono, a domanda, transitare negli organici del Ministero della pubblica istruzione quali professori associati, per l'insegnamento di materie geotopocartografiche, fotogrammetriche ed affini anche in soprannumero all'organico stabilito dalla legge 11 luglio 1980, n. 382, mantenendo, se più vantaggiose, le attribuzioni economiche maturate nel ruolo e negli enti di appartenenza.

Le eccedenze di cui al precedente comma sono assorbite al crearsi delle vacanze organiche dei professori associati.

ART. 17.

(Nuova sede dell'Istituto geografico militare).

Entro tre anni dall'approvazione della presente legge, il Ministro della difesa deve dare corso alla progettazione di un nuovo edificio da destinare a sede dell'Istituto geografico militare, in area demaniale o altro sedime da reperire mediante permuta con il comune di Firenze o comuni limitrofi e, eventualmente, con acquisto diretto.

L'attuale sede dell'Istituto geografico militare deve essere ceduta all'università di Firenze dopo il trasferimento del medesimo.

Il comune di Firenze, la sovrintendenza ai monumenti e gli altri organismi interessati sono impegnati a facilitare la realizzazione del nuovo insediamento, pur armonizzandolo con le esigenze urbanistiche e monumentali.

L'onere finanziario dell'opera deve essere in parte coperto dall'università di Firenze con le proprie disponibilità finanziarie a titolo di permuta, previa valutazione del valore degli immobili ceduti da parte del competente ufficio tecnico erariale.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18.

(Oneri finanziari).

Gli oneri finanziari per il funzionamento della Commissione sono a carico del Ministero della ricerca scientifica.

ART. 19.

(Regolamento di attuazione e decorrenza del provvedimento).

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la ricerca scientifica, di concerto con i Ministri rappresentati nella Commissione, emana il regolamento di attuazione.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.